



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ILLECITI ("WHISTLEBLOWING")

PRO-01 rev. 1 del 15 dicembre 2023

Redatta in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24



SOMMARIO

1.	PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO	3
2.	DESTINATARI DELLA PROCEDURA	3
3.	TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI SEGNALABILI	4
4.	FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	5
a.	Forma scritta	5
b.	Linea telefonica	6
c.	Incontro di persona	6
5.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	6
6.	GESTIONE ED ELABORAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
7.	CANALI DI SEGNALAZIONE ALTERNATIVI	7
8.	GARANZIE E TUTELE	8
A.	Tutela della riservatezza	8
B.	Misure di protezione	8
C.	Importante	10
9.	PRIVACY	10
10.	CHIARIMENTI E CONTATTI	10
11.	PUBBLICAZIONE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE	10



1. PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

Per ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, noto come "Decreto Whistleblowing", Carasco S.p.a. (di seguito denominata "Carasco" o "Società") ha istituito un canale interno per la gestione delle segnalazioni relative a violazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Con la presente procedura, denominata di seguito "Procedura", Carasco delinea in modo dettagliato i seguenti aspetti:

- i destinatari della presente procedura;
- le tipologie di violazioni che possono essere segnalate;
- il funzionamento del canale interno di segnalazione;
- le modalità di gestione ed elaborazione delle segnalazioni;
- i canali di segnalazione alternativi al canale di segnalazione interno;
- i diritti e le condizioni di tutela accordati al segnalante.

Tutte le disposizioni del D. Lgs. 24/2023 rimangono pienamente applicabili per le situazioni non specificamente disciplinate nella presente Procedura.

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Carasco esige che coloro che operano nel proprio contesto lavorativo agiscano sempre nel rispetto del principio di legalità, integrità e lealtà. A tal fine, tali soggetti sono incoraggiati ad utilizzare la presente Procedura qualora siano a conoscenza, o abbiano il ragionevole sospetto, che siano stati commessi o possano essere commessi reati, illeciti o, più in generale, atti, comportamenti od omissioni contrari alla normativa nazionale ed

europea. Il canale di segnalazione è accessibile a qualsiasi individuo che:

- è un azionista o soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- è un lavoratore subordinato della Società, inclusi coloro con contratto a tempo determinato, intermittente o part-time, nonché prestatori occasionali;
- è un ex dipendente purché le informazioni segnalate siano state acquisite durante il periodo di impiego;
- è un candidato all'assunzione se le informazioni sono state ottenute nel corso del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- è un lavoratore autonomo o collaboratore purché le informazioni segnalate siano state acquisite durante il rapporto di collaborazione;
- è un libero professionista o consulente purché le informazioni segnalate siano state acquisite durante il rapporto di collaborazione;
- è un volontario o tirocinante purché le informazioni segnalate siano state acquisite durante il rapporto di collaborazione;
- è un lavoratore o collaboratore di fornitori di beni o servizi o di appaltatori di opere purché le informazioni segnalate siano state acquisite durante l'attività di collaborazione;
- è un dipendente di amministrazioni pubbliche e di autorità amministrative di garanzia e vigilanza;
- è un dipendente di enti pubblici economici e di enti soggetti al controllo pubblico, concessionari di pubblico servizio.



Indipendentemente dalla precedente elencazione e dalla natura lavorativa o professionale dell'attività svolta, il sistema di segnalazione può essere utilizzato quando l'individuo ha acquisito informazioni su violazioni nel contesto lavorativo e che le stesse non siano legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante.

3. TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI SEGNALABILI

La normativa e la presente Procedura sono finalizzate a proteggere le persone che segnalano atti e omissioni in violazione di normative nazionali o dell'Unione Europea, dannose per l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o privata, di cui abbiano preso conoscenza nel contesto lavorativo, sia esso pubblico o privato.

In particolare, la presente Procedura è destinata a coloro che intendono segnalare informazioni, compresi i fondati sospetti, relative a violazioni già commesse o potenziali, basate su elementi concreti, all'interno dell'organizzazione con cui il Segnalante ha un rapporto giuridico lavorativo o professionale. Ciò comprende anche le segnalazioni relative a comportamenti volti a nascondere dette violazioni.

Le violazioni rilevanti per la procedura di whistleblowing includono:

- Atti e omissioni in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e delle disposizioni nazionali di attuazione, anche se non esplicitamente elencate nell'Allegato. Si tratta principalmente di illeciti correlati a diversi settori, tra cui contratti pubblici, servizi finanziari, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente,

radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si possono considerare reati ambientali come lo scarico, l'emissione o altri tipi di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua, così come la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

- Atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come individuato negli atti normativi e di raccomandazione dell'UE, quali frodi, corruzione, e altre attività illegali collegate alle spese dell'Unione.
- Atti ed omissioni riguardanti mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza, aiuti di Stato, e imposta sulle imprese. A titolo esemplificativo, si consideri l'evasione fiscale o l'elusione fiscale, come il trasferimento di profitti in giurisdizioni con tassazione più bassa per ridurre artificialmente l'onere fiscale.
- Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti che includono pratiche abusive, come definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un'impresa che, operando su un mercato in posizione dominante, potrebbe pregiudicare la concorrenza effettiva e leale mediante



l'adozione di pratiche abusive, come prezzi predatori, sconti target e vendite abbinate.

Il D. Lgs. 24/2023 e, di conseguenza, la presente Procedura, non si applicano a:

- interessi personali del segnalante legati ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- questioni di sicurezza e difesa nazionale;
- violazioni già regolamentate obbligatoriamente in alcuni settori speciali alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Infine, la procedura non si applica a situazioni in cui le informazioni:

- sono classificate;
- sono soggette al segreto medico e forense;
- rientrano nel segreto delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, delle indagini nella procedura penale, dell'autonomia e indipendenza della magistratura, della difesa nazionale e dell'ordine pubblico;
- coinvolgono il diritto dei lavoratori di consultare rappresentanti o sindacati.

4. FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Carasco ha introdotto un canale interno dedicato alle segnalazioni, previa comunicazione alle

organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'azienda. La gestione di questo canale è stata affidata a personale autonomo e opportunamente formato.

Il canale interno di segnalazione assicura la confidenzialità dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa associata.

Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta mediante posta raccomandata, in forma orale mediante linea telefonica e, infine, su richiesta motivata del segnalante con incontro diretto. Di seguito è illustrata la procedura da seguire per ciascuna modalità di segnalazione.

a. Forma scritta

Indirizzo di spedizione posta raccomandata:

Carasco S.p.a.

Riservata alla Sig.ra Barbara Boldrini

M. L. King 35/37

56024 Ponte a Egola – San Miniato (PI)

Al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, è essenziale seguire il processo di segnalazione dettagliato di seguito. Si prega di inserire la documentazione in due buste separate:

1. **Prima busta:** Contenente i dati identificativi e di contatto del segnalante, insieme a una fotocopia del documento di riconoscimento.
2. **Seconda busta:** Contenente la segnalazione.

Questo approccio assicura la separazione dei dati identificativi e di contatto dal contenuto della



segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta sigillata, chiaramente contrassegnata con la dicitura *“Riservata alla Sig.ra Barbara Boldrini”*. La segnalazione viene gestita internamente come comunicazione riservata.

b. Linea telefonica

In alternativa, il segnalante può contattare il gestore delle segnalazioni al numero di telefono +39 0571 484200. È importante che il segnalante richieda al gestore di trasferire la chiamata alla Sig.ra Barbara Boldrini.

c. Incontro di persona

Su richiesta motivata del segnalante, da avanzare in forma scritta o orale, sarà possibile organizzare un incontro diretto con il Referente della Procedura entro un termine ragionevole.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Indipendentemente dalla modalità scelta, è fondamentale che la segnalazione sia completa di tutte le informazioni necessarie per supportare e attestare i fatti segnalati. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, la nostra procedura consente al Segnalante di mantenere l'anonimato, ma tuttavia, tale scelta

potrebbe renderle inammissibili o più complesse nel trattamento. Nel caso di segnalazioni inviate in forma anonima, si invita il segnalante a fornire informazioni dettagliate e possibilmente supportate da prove tangibili, come documentazione.

In base a quanto indicato, si potrebbe considerare inammissibile una segnalazione in presenza di:

- mancanza di informazioni essenziali che costituiscono la base della segnalazione;
- evidente mancanza di fondamento nei fatti riconducibili alle violazioni indicate dalla normativa;
- esposizione di fatti con descrizioni troppo generiche, rendendoli incomprensibili per gli uffici o la persona incaricata;
- presentazione esclusiva di documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Qualora la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, gli uffici o la figura responsabile della gestione della segnalazione procederanno all'archiviazione, assicurando la tracciabilità delle motivazioni.

6. GESTIONE ED ELABORAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Referente della Procedura, nel caso in cui il segnalante fornisca i propri dati di contatto, rilascerà l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. La segnalazione è ufficialmente considerata ricevuta quando il Referente della Procedura conferma la sua ricezione al segnalante, assegnando alla stessa un numero di riferimento univoco e riportando tale numerazione nel registro delle segnalazioni MOD-01. Questo numero verrà utilizzato in tutte le



comunicazioni relative al trattamento della segnalazione.

Se il segnalante non riceve l'avviso di ricevimento entro il termine specificato, è probabile che la segnalazione non sia stata ricevuta. In tal caso, si invita il segnalante a contattare direttamente il Referente della Procedura tramite email, senza entrare nel merito della segnalazione (nessun elemento relativo alla segnalazione dovrà essere indicato nell'email).

Sig.ra Barbara Boldrini

Email: barbara@carasco.eu

Si sottolinea che la ricezione dell'avviso non implica automaticamente che la segnalazione cada nell'ambito di applicazione della Procedura. Inoltre, il referente della procedura è tenuto a contattare il Segnalante nel caso in cui necessiti di richiedere ulteriori informazioni con l'obiettivo di:

- Condurre l'istruttoria indispensabile per dare seguito alle segnalazioni pervenute, mettendo in atto azioni atte a valutare la fondatezza degli eventi segnalati, completare le indagini e definire eventuali misure da adottare.
- Fornire al Segnalante informazioni relative all'andamento della segnalazione entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione o, in mancanza di tale notifica, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE ALTERNATIVI

È fondamentale evidenziare che il Segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'ANAC attraverso la piattaforma dell'autorità, accessibile al link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>.

Tale opzione è valida nelle seguenti circostanze:

- Nel caso in cui il Segnalante abbia valide ragioni per ritenere che la procedura di segnalazione interna non sia conforme alle disposizioni di legge.
- Se vi sono fondati motivi per credere che, in seguito a una segnalazione interna, non verrebbe fornito un adeguato seguito.
- Qualora il Segnalante abbia valide ragioni di ritenere che la segnalazione interna potrebbe comportare un rischio di ritorsione nei suoi confronti.
- Se vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per il pubblico interesse.
- Infine, nel caso in cui la persona segnalante abbia precedentemente effettuato una segnalazione interna senza ricevere alcun riscontro.

Inoltre, il Segnalante ha la facoltà di divulgare pubblicamente (attraverso la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) la violazione nel caso in cui:

- La persona segnalante abbia precedentemente effettuato una segnalazione sia interna che esterna, oppure abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna senza ricevere riscontro nei tempi stabiliti relativamente alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni.
- La persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- La persona segnalante abbia valido motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa

comportare il rischio di ritorsioni o potrebbe non avere efficacia a causa delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio per il rischio che possano essere occultate o distrutte prove). Ciò può verificarsi in situazioni in cui le prove potrebbero essere occultate o distrutte, o in cui esiste un fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si consiglia di adottare con prudenza la divulgazione pubblica, poiché l'abuso potrebbe comportare la perdita di qualsiasi protezione accordata. In situazioni incerte, si prega di prendere contatto con il Referente della Procedura per ricevere ulteriori indicazioni.

8. GARANZIE E TUTELE

A. Tutela della riservatezza

La seguente Procedura garantisce la riservatezza delle informazioni comunicate attraverso la segnalazione, in particolare nei seguenti modi:

- Le informazioni contenute nelle segnalazioni possono essere utilizzate solo nella misura necessaria per trattare adeguatamente le segnalazioni stesse.
- L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione che possa rivelare direttamente o indirettamente la sua identità non può essere divulgata a persone diverse dal Referente della Procedura senza il consenso espresso del Segnalante.
- Nel caso in cui la segnalazione conduca a un procedimento disciplinare contro le persone coinvolte nella violazione segnalata, l'identità del Segnalante non può essere svelata. Se la contestazione si basa, anche parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del

Segnalante è essenziale per la difesa dell'accusato, la segnalazione non può essere utilizzata nel procedimento disciplinare senza il consenso espresso del Segnalante alla divulgazione della propria identità. Nel contesto di un procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari.

Si sottolinea che la mancata osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura comporta sanzioni amministrative in capo a chi divulga le informazioni, senza precludere eventuali altre responsabilità, inclusa quella penale. Oltre alla riservatezza del soggetto segnalante, è tutelata dalla normativa e dalla presente Procedura la riservatezza delle persone coinvolte e citate nella segnalazione, nel rispetto delle stesse garanzie offerte al segnalante.

B. Misure di protezione

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione (interna ed esterna) o della divulgazione pubblica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per ritorsione si intende:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;



- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A tutela del segnalante, in caso di procedimenti giudiziari o controversie stragiudiziali a suo carico, si presume che tali procedimenti siano risultato della sua segnalazione. Colui che ha commesso le violazioni avrà l'onere di dimostrare che esistono motivi estranei alla segnalazione. Se il segnalante presenta una richiesta di risarcimento all'autorità giudiziaria, dimostrando di aver subito un danno, si

presume, a meno che venga fornita prova contraria, che tale danno sia causato dalla segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

I segnalanti che credono di essere soggetti a ritorsioni possono segnalarlo all'ANAC, che può delegare l'Ispettorato del Lavoro per condurre indagini e controlli pertinenti. Nel caso in cui si rivolga all'autorità giudiziaria, quest'ultima è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per garantire la tutela del Segnalante. Queste misure includono il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'emissione di un ordine per porre fine alla condotta discriminatoria e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.

Le misure di salvaguardia vengono applicate in conformità alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 24/2023 e vengono estese anche a:

- il facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone appartenenti allo stesso contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, e che sono legate a loro da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con la persona in questione un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, appartenenti al segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;



- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica svolgono la propria attività.

C. Importante

Qualora sia accertata la responsabilità penale del Segnalante, anche mediante una sentenza di primo grado, per reati di calunnia o diffamazione, o se viene confermata la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave legati agli stessi reati, le protezioni stabilite dalla Procedura non sono applicabili, e il Segnalante è soggetto a misure disciplinari. Inoltre, nel caso di una condanna, anche di primo grado, per reati di calunnia o diffamazione, l'ANAC ha la facoltà di comminare al Segnalante una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

9. PRIVACY

Qualsiasi trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della Procedura avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR"). Il destinatario dei dati personali è il Referente della Procedura in Carasco. I dati trattati sono conservati per il tempo necessario alle verifiche e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura. L'informativa privacy (DOC.P31 - Informativa privacy segnalante), redatta ai sensi dell'art. 13 del GDPR, per il soggetto segnalante, è riportata in calce alla presente procedura. L'informativa privacy (DOC.P32 - Informativa privacy persone coinvolte e persone menzionate nella segnalazione), redatta ai sensi dell'art. 14 del GDPR, per le persone coinvolte e per le persone menzionate nella segnalazione, è riportata in calce alla presente procedura.

10. CHIARIMENTI E CONTATTI

Per eventuali interrogativi riguardo all'interpretazione della Procedura e al suo ambito di applicazione, o più in generale sul Decreto Whistleblowing, si prega di contattare il Referente della Procedura. È possibile inviare domande, richieste di chiarimenti e raccomandazioni attraverso il canale di segnalazione, seguendo le istruzioni di cui al paragrafo 4 punto A, della presente procedura, riguardanti il canale di segnalazione interno in forma scritta, oppure inviando un messaggio email al Referente della Procedura, il Responsabile dei Sistemi di Gestione, Sig.ra Barbara Boldrini (barbara@carasco.eu), specificando nell'oggetto dell'email "Richiesta di chiarimenti" senza entrare nel merito della segnalazione (nessun elemento relativo alla segnalazione dovrà essere indicato nell'email).

11. PUBBLICAZIONE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente procedura, attiva dal 17 dicembre 2023, è diffusa mediante la pubblicazione sul sito web aziendale.



INFORMATIVA PRIVACY SEGNALANTE

DOC.P31 Rev.01 - Informativa privacy segnalante

Redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali (di seguito "Dati") comunicati dall'interessato con la procedura di segnalazione di illeciti (di seguito "Interessato" o "Segnalante").

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Carasco S.p.a. (di seguito "Titolare") con sede in M. L. King 35/37 – 56024 Ponte a Egola – San Miniato (PI).

Email di contatto del Titolare: info@carasco.eu

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare non necessita della figura del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti dal Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DESTINATARI DEI DATI

I Dati, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 24/2003, potranno essere trattati esclusivamente da persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente nominate, a tale scopo, dal Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, responsabile del trattamento.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa essere dedotta, direttamente o indirettamente, tale identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso esplicito della persona segnalante stessa.

I Dati non verranno diffusi in alcun modo.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alle finalità di cui alla presente informativa, il Titolare fonda il trattamento dei dati personali dell'interessato sull'esecuzione di obblighi di legge a carico del Titolare medesimo (osservanza adempimenti ex D. Lgs. n. 24/2023).

Solo con il consenso del Segnalante, la sua identità e qualsiasi altra informazione da cui sia possibile dedurre direttamente o indirettamente tale identità potranno essere comunicate a persone diverse da coloro che sono competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Se, su richiesta del segnalante, la segnalazione viene effettuata oralmente durante un incontro con il personale addetto, questa potrà essere documentata a cura del personale medesimo tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla registrazione e all'ascolto, previo consenso dell'interessato, oppure mediante verbale.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati sarà svolto con strumenti cartacei ed informatici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Dati eventualmente trattati sono conservati per il tempo necessario alle verifiche e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di segnalazione. Resta ferma la possibilità di conservazione per un termine maggiore, fino alla prescrizione applicabile, in caso di necessità di attendere il termine di eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte a mezzo email al seguente indirizzo: info@carasco.eu

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento nell'ambito di una procedura di segnalazione, l'interessato è tenuto a indicare chiaramente nell'oggetto dell'email che sta esercitando i suoi diritti relativi a una segnalazione e che desidera mantenere riservata la propria identità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è sufficiente scrivere nell'oggetto dell'email "Esercizio dei diritti del segnalante" per informare il personale responsabile del monitoraggio delle richieste di esercizio dei diritti che si tratta di un individuo che desidera mantenere segreta la propria identità. Ciò consentirà di gestire la richiesta secondo adeguate procedure di gestione delle segnalazioni e dei diritti degli interessati.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Titolare in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



INFORMATIVA PRIVACY PERSONE COINVOLTA O PERSONA MENZIONATA NELLA SEGNALAZIONE

DOC.P32 Rev.01 - Informativa privacy persone coinvolte e persona menzionata nella segnalazione

Redatta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679

In conformità all'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali (di seguito "Dati") delle persone coinvolte o persone menzionate nella segnalazione (di seguito "Interessati").

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Carasco S.p.a. (di seguito "Titolare") con sede in M. L. King 35/37 – 56024 Ponte a Egola – San Miniato (PI).

Email di contatto del Titolare: info@carasco.eu

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare non necessita della figura del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti dal segnalante, in occasione della segnalazione, riferiti a persone coinvolte o persone menzionate nella segnalazione vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

DESTINATARI DEI DATI

I Dati, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 24/2003, potranno essere trattati esclusivamente da persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati e designate, a tale scopo, dal Titolare, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'identità e qualsiasi altra informazione da cui possa essere dedotta, direttamente o indirettamente, l'identità delle persone coinvolte o persone menzionate nella segnalazione non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito alle segnalazioni.

Le informazioni menzionate possono essere trattate dai fornitori di servizi informatici, che facilitano l'operatività e la manutenzione degli strumenti informatici utilizzati per inviare la segnalazione. Tali soggetti sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. L'elenco completo dei soggetti designati come responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. I Dati non verranno diffusi in alcun modo.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alle finalità di cui alla presente informativa, il Titolare fonda il trattamento dei dati personali dell'interessato sull'esecuzione di obblighi di legge a carico del Titolare medesimo (osservanza adempimenti ex D. Lgs. 24/2023).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati sarà svolto con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Dati eventualmente trattati sono conservati per il tempo necessario alle verifiche e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di segnalazione. Resta ferma la possibilità di conservazione per un termine maggiore, fino alla prescrizione applicabile, in caso di necessità di attendere il termine di eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In base allo "Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, subisce delle limitazioni nei diritti normalmente riconosciuti agli interessati dal Regolamento UE 2016/679. Ciò avviene perché l'esercizio di tali diritti potrebbe causare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona che segnala. In queste situazioni, viene negata al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione anche la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento nel caso in cui ritengano che il trattamento dei propri dati violi tali diritti. Inoltre, in caso di mancata risposta da parte del titolare del trattamento, viene preclusa anche la facoltà di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.